

COMUNE DI LAUCO

STATUTO

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 27.10.1997, ravvisata legittima – con precisazioni - dal Co. Re. Co. di Udine nella seduta del 05.01.1998 al n. 98/29 reg. C.C. e n. 97/59578 di prot. – Modificato a seguito di Ordinanza Istruttoria con delibera consiliare n. 83 del 15.12.1997 ravvisata legittima dal Co. Re. Co. di Udine nella seduta del 05.01.1998 al n. 30 reg. C.C. e n. 64338 di prot., modifiche riconfermate con delibere consiliari n. 02 del 05.01.1998 e n. 06 del 12.01.1998, esecutive)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Articolo 1 - Principi generali

1. Il Comune è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie, attribuite o delegate.
3. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Articolo 2 - Popolazione e territorio

1. Il Comune, (classificato montano ad ogni effetto di legge), è costituito dalla popolazione appartenente a Lauco Capoluogo nonché alle frazioni di Chiassis, Trava, Avaglio, Allegnidis, Vinaio e Buttea, nonché da località minori, case sparse e dal relativo territorio di pertinenza.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede legale nell'edificio municipale, sito nel centro abitato di Lauco. Gli Organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse da quella legale.

CAPO II - FUNZIONI DEL COMUNE

Articolo 3 - Tutela della salute e diritto allo studio

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
2. Il Comune concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze il diritto allo studio dei cittadini, favorendo tutte le iniziative tese a tale scopo.

Articolo 4 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 5 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero.

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e promuove lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove l'istituzione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 - comma 5 -, della Legge 8 giugno 1990 n.142, nonché a persone singole che propongano iniziative di interesse collettivo locale.
4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli Enti, organismi ed associazioni alle spese generali di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli Enti.

Articolo 6 - Assetto ed utilizzazione del territorio.

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
3. Predisporre la realizzazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Attua interventi coordinati in materia di traffico e di circolazione, adeguati ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti. Ferma restando la competenza di cui al successivo art. 41 del Responsabile del Servizio.

Articolo 7 - Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed un'equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Articolo 8 - Programmazione economica, sociale e territoriale.

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5,6,7 ed 8 della Legge n. 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. Il Comune può prevedere la pubblicazione periodica di idoneo bollettino comunale di informazione dell'attività amministrativa comunale, con eventuale inserzione di stralci delle deliberazioni più significative assunte dall'amministrazione.

CAPO III - MUNICIPI

Articolo 9 - Istituzione e norme elettorali

1. Nell'eventualità di fusione con altri comuni, ed in conformità alla legge regionale di cui all'art. 11, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, con la quale si addiverrà all'istituzione di municipi, l'elezione del pro-Sindaco e dei due consultori per ciascun municipio è regolata dalle disposizioni del presente Capo e dal regolamento comunale.
2. Le elezioni sono disposte con decreto del Sindaco, contemporaneamente all'indizione delle elezioni comunali.
3. La presentazione delle candidature avviene nei termini previsti per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio Comunale, con sottoscrizione da parte di elettori del municipio che rappresentino almeno un ventesimo e non più di un decimo della popolazione residente; nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti e le liste presenti nell'ultimo Consiglio Comunale.
4. Le funzioni che, secondo la legge elettorale comunale, sono svolte dalla Commissione elettorale circoscrizionale, sono adempiute dalla Commissione elettorale comunale.
5. L'ufficio della sezione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale. Alle operazioni di scrutinio e di proclamazione della lista che ottiene il maggior numero di voti, si procede subito dopo la chiusura delle operazioni relative all'elezione del Consiglio Comunale.
6. Il Comune provvede alle spese aggiuntive, relativamente alla stampa dei manifesti, delle schede, dei verbali, alla fornitura delle urne, al compenso agli scrutatori ed a tutto quanto concerne l'espletamento delle operazioni elettorali.

Articolo 10 – Funzioni

1. Ai municipi sono delegate le funzioni consultive e gestionali, stabilite dal regolamento comunale, sulla base di deliberazioni di massima nelle quali sono fissati i criteri direttivi.
2. Il pro-sindaco ed i due consultori esercitano collegialmente le attività delegate e ne rispondono al Consiglio Comunale.
3. Il regolamento comunale stabilisce forme di partecipazione dei cittadini del municipio, in conformità ai principi stabiliti in materia dal presente Statuto.
4. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei Comuni di pari popolazione in materia di indennità di carica.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Articolo 11- Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco.

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 – Costituzione

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, all'atto dell'adozione da parte del Consiglio della relativa deliberazione.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le Autonomie Locali. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla convalida degli eletti, all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori, nonché discute e vota il documento degli indirizzi generali di governo.
4. Il Consiglio Comunale, sin dalla sua prima seduta, è presieduto dal Sindaco.

Articolo 13 - Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate in Consiglio e devono essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'esatto e naturale ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari improrogabilmente entro dieci giorni, con separate deliberazioni e nel rispetto dell'ordine, risultante dal protocollo, di presentazione delle dimissioni. Non si ricorre alla surrogazione nel caso in cui si verifichi la causa di scioglimento del Consiglio di cui all'art. 39, lettera b) n. 2, della Legge 142/1990.
2. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della Legge 19/3/1990 n. 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18/1/1992 n. 16, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1 del presente articolo.

Articolo 14 - Durata in carica

- 1- I Consiglieri durano in carica fino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 15 - Gruppi consiliari

- 1- I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti, a tale scopo:
 - a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio Comunale neo eletto, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla Segreteria Comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;

- b) i Consiglieri che non abbiano fatto, nei termini, la dichiarazione di cui alla precedente lettera a, costituiscono un unico gruppo misto;
- c) ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnalerà al Segretario, per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui alla precedente lettera a, o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo, il nome del Consigliere capogruppo.

Articolo 16 - Commissioni consiliari e di indagine

1. Ai sensi dell'art. 31 - 4 comma - della Legge n. 142/90, il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 18, che ne determina i poteri e ne disciplina, altresì, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 19 - 2° comma - della L. 81/1993 il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine sulla attività della Amministrazione con criterio proporzionale e comunque composte da un numero dispari di componenti. Il regolamento di cui al successivo art.18 ne disciplina i poteri, la composizione ed il funzionamento.

Articolo 17 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.
2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 20.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 18.
5. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Tale quorum è necessario anche per la seduta in seconda convocazione che avrà luogo in altro giorno.

Articolo 18 - Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento, le prerogative dei Consiglieri, le modalità di composizione e funzionamento delle Commissioni Consiliari e delle commissioni di indagine. Nel regolamento verranno disciplinati i casi in cui i Consiglieri potranno assumere la carica di Amministratori di società controllata o di Consorzio partecipato.

Articolo 19 - Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni può essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico.
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - 1) Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco.
 - 2) Cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
 - 3) Riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.
- c) Quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico, amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II - GIUNTA COMUNALE

Articolo 21 - Composizione e nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 Assessori, tra cui un vice-Sindaco, nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Il Sindaco dà comunicazione della nomina al Consiglio alla prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione degli Assessori.
3. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori nella seduta in cui il Sindaco effettua la prevista comunicazione.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

Articolo 22 - Durata in carica della Giunta

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
2. Nel caso di approvazione di mozione di sfiducia prevista dall'art. 37 della Legge 8/6/1990 n° 142, come sostituito dall'art. 18 della L. 25/3/1993 n. 81, la Giunta cessa dalla carica assieme al Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tal caso la Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta, oltre che del Sindaco.

Articolo 23 - Assessore anziano

1. L'ordine di anzianità fra gli Assessori viene di norma stabilito dal documento di nomina di cui al precedente articolo 21. Qualora ciò non avvenga, l'anzianità è determinata dall'età dei nominati.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco o del vice-Sindaco le funzioni sostitutive sono esercitate dall'Assessore anziano.

Articolo 24 - Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su specifica determinazione del Sindaco:
 - a) responsabili di servizi
 - b) consiglieri comunali
 - c) esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno 2 componenti.

Articolo 25 - Competenza della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto del Sindaco e del Segretario, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio (in sede di approvazione del conto consuntivo) sulla propria attività, ne attua gli indirizzi e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare spettano alla Giunta:
 - a) Assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
 - b) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
 - c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
 - d) approvare i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio.
 - e) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
 - f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - g) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche;
 - h) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - i) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lettera m) della Legge n. 142/90;
 - l) disporre la costituzione in giudizio del Comune, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni;
 - m) approvare i prelievi dai fondi di riserva ed adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

Rientra, altresì, nella sfera di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Articolo 26 - Regolamento interno

1. Il Regolamento per il funzionamento degli organi prevederà le modalità e procedure per il funzionamento della Giunta Comunale.

CAPO III - SINDACO

Articolo 27 – Caratteristiche

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'organizzazione del Comune e legale rappresentante del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco presta dinanzi al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Articolo 28 - Competenze quale organo di amministrazione

Il Sindaco:

1. Ha la rappresentanza generale dell'Ente e la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
2. nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale ed il vice-Sindaco;
3. concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare;
4. emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna specificatamente alla sua competenza;
5. ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori ed al Segretario Comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito;
6. promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
7. presenta al Consiglio Comunale le proprie dimissioni; qualora le dimissioni siano inviate agli uffici il Consiglio dovrà essere convocato quanto prima e comunque entro il termine di trenta giorni;
8. convoca i comizi per i referendum consultivi;
9. adotta ordinanze ordinarie;
10. promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
11. impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
12. provvede a nominare, designare, revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 36 - 5° comma - della L. 8/6/1990 n. 142, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale per la nomina di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni espressamente riservata dalla legge;
13. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi su proposta del Segretario; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 142/90 nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali;
14. coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

15. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

Articolo 29 - Competenze quale organo di vigilanza

Il Sindaco:

1. promuove tramite il Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
2. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
3. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e presso le società per azioni, nei limiti delle norme in materia, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
4. collabora con i revisori dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni (art.23/7° della Legge n. 142/90).

Articolo 30 - Competenze organizzative

Il Sindaco:

1. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
2. convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
3. esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
4. dispone la convocazione della giunta;
5. riceve le interrogazioni e le mozioni da discutere in Consiglio Comunale e cura che alle interrogazioni sia data risposta entro trenta giorni, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 18.

Articolo 31 - competenze per i servizi statali

Il Sindaco:

1. provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P. S.;
2. sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art.38/1° della Legge n. 142/90;
3. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
4. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art.38/2° della legge n.142/1990 ed assume le iniziative conseguenti;
5. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

Articolo 32 - Mozione di sfiducia e revoca

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione;
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio per discutere la mozione di sfiducia costruttiva il Segretario Comunale ne riferisce all'Assessore Regionale per le Autonomie Locali affinché provveda alla convocazione nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 36 - comma 4° - della L. 8/6/1990 n. 142;
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti;
6. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri, (approvata nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo), potrà procedere alla revoca ed alla successiva sostituzione dei propri rappresentanti presso enti, aziende, ed istituzioni nominati ai sensi della lettera del precedente articolo 20.

Articolo 33 - obbligo di astensione

1. Salvo le cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui alla Legge 30/4/1981 n° 154, i componenti degli organi comunali debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro nei confronti del Comune e degli Enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti debbono astenersi quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o di Enti soggetti alla sua Amministrazione, vigilanza o tutela.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario.

Articolo 34 - Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 35 - Principi e criteri direttivi

1. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi verrà disciplinato con apposito regolamento, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento si uniforma al principio di separazione tra potere di indirizzo e controllo politico, riservato agli organi elettivi, e potere di gestione amministrativa, che è attribuito ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. I rapporti tra potestà regolamentare e contrattazione collettiva sono regolati dall'art. 51, comma 1, L. 8 giugno 1990.

Articolo 36 - Disciplina dello status del personale dipendente

1. DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE DIPENDENTE

- a) Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al precedente articolo con apposito regolamento, si disciplina lo statuto del personale dipendente.

Articolo 37 - Direttore generale

1. Previa stipulazione di una convenzione tra comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti, si può procedere, d'intesa tra i sindaci dei comuni convenzionati, alla nomina del direttore generale.
2. La nomina del direttore generale avviene nel rispetto del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di ogni Ente convenzionato.
3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti nella convenzione, secondo le direttive impartite dalla conferenza dei sindaci, e sovrintende alla gestione degli Enti, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Il direttore generale dovrà provvedere, inoltre, anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
5. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione della convenzione di cui ai commi che precedono, il ruolo di direttore generale può essere conferito dal Sindaco al Segretario del Comune. In tal caso il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, nel rispetto della disciplina contenuta nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Articolo 38 - Segretario comunale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo regionale. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La

nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

Articolo 39 - Funzioni e compiti del Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale esercita attività di studio e ricerca, collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa comunale alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale esercita, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, sottoscrivendo i relativi verbali insieme al Sindaco. In caso di temporanea imprevedibile assenza o qualora, parte interessata, il Segretario non possa partecipare all'atto, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente;
 - b) roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esprime, se richiesto dagli organi elettivi, parere sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento disciplinante l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 40 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Viene definito Responsabile dell'Ufficio e del servizio il dipendente nominato dal Sindaco che sia a capo di un'unità operativa autonoma sia essa semplice che complessa.
2. Il Responsabile di Servizio interessato è tenuto ad esprimere il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e/o contabile, su ogni proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n.142.
3. Ciascun soggetto risponderà in via amministrativa e contabile del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

Articolo 41 - Funzioni e compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Sono attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tra i quali in particolare:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo e fatta salva la riserva in materia di controllo e vigilanza urbanistica di cui all'art. 6 – comma 6;
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
2. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

Articolo 42 - Collaborazione Esterna

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto disposto dal comma 5 bis dell'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede:
 - a) i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente;
 - b) le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;
 - c) le ipotesi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine;
 - d) la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

TITOLO IV - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I – SERVIZI

Articolo 43 - Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
 - a) la costituzione di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) la costituzione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Articolo 44 - Forme di cooperazione, Convenzioni, Consorzi e accordi di programma

1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, la Comunità Montana e altri Comuni. Le convenzioni stabiliscono fini, durata, forme di consultazione, rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Comune può costituire con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti, un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dall'art. 23 della Legge n. 142/90, in quanto compatibili.
3. Il Comune può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che, per la loro realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune, Provincia e Regione, di Amministrazioni Statali e altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

CAPO II - ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 45 - Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nel Comune ovvero da esso dipendenti e controllate, si applicano gli artt. 32 - comma 2 - lettera n) e 36, comma 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 come sostituiti dagli articoli 15 - comma 1 - e 13 - comma 1 -, della Legge 25/3/1993 n. 81.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca o alla sfiducia costruttiva di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di aziende speciali e istituzioni dipendenti, la relativa motivata proposta del Sindaco o la mozione sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 46 – Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente art. 20 del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti della medesima con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Sindaco, che lo sceglie, ove presenti in organico, tra i dirigenti della qualifica apicale, in mancanza viene nominato il Segretario Comunale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che ne disciplina, altresì, l'organizzazione interna, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 47 - Vigilanza e controlli

1. Il Consiglio Comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente, al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 48 - Libere forme associative

1. Il Comune promuove, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che concorrono alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.
2. E' assicurato agli enti, alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente, per finalità di interesse pubblico.

Articolo 49 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine di 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti.

Articolo 50 – Interrogazioni

1. Gli organismi a base associativa previsti dal presente capo possono proporre interrogazioni al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. Alle interrogazioni dovrà essere data risposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

Articolo 51 - Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.
3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Il regolamento assicura e disciplina il diritto di accesso dei cittadini a tutte le informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Articolo 52 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.
2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate dal regolamento, secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della Legge 241/90.

Articolo 53 - Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su problemi di rilevanza generale del Comune ove lo richiedano i 2/3 dei consiglieri assegnati ovvero il 25% degli elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.
2. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe, contribuzioni e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) nomine e designazioni di cui all'art. 32 lettera n) della L. 142/90.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, l'ammissibilità dei quesiti, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione.

Articolo 54 - Ufficio relazioni con il pubblico

1. Ai sensi dell'art. 12 del D.L. 3/2/1993 n. 29, viene istituito l'ufficio relazioni con il pubblico.
2. L'ufficio oltre ai compiti ed agli scopi di cui al citato art. 12 del D.L. 29/93 provvede in particolare a:
 - a) fornire informazioni, chiarimenti, assistenza ai cittadini per la tutela dei loro diritti ed interessi nei confronti dell'Amministrazione comunale e delle sue strutture amministrative;
 - b) assistere il cittadino nello svolgimento delle procedure amministrative;
 - c) rimuovere, con una costante revisione delle procedure amministrative ed i metodi di lavoro del Comune, tutti gli ostacoli che in maniera attiva o passiva impediscano la tutela di tali diritti ed interessi nel minor tempo possibile;
3. il responsabile dell'ufficio è il Segretario Comunale.

CAPO II - IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 55 – Istituzione

1. A garanzia della imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale potrà essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico, anche di concerto con altri Comuni.

Articolo 56 - Nomina

1. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Comunale, su designazione della conferenza dei capi gruppo consiliari.

Articolo 57 - Requisiti ed incompatibilità

1. Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
2. L'Ufficio del Difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopra menzionati.

Articolo 58 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. La durata in carica del Difensore Civico coincide con la durata in carica del Consiglio Comunale e può essere rieletto.
2. Può essere revocato dal Consiglio Comunale per:
 - a) perdita di requisiti;
 - b) verificarsi di una causa di incompatibilità;
 - c) per comprovati gravi motivi di inefficienza.

Articolo 59 - Sede, dotazione organica, indennità

1. Il Difensore Civico ha sede nella Casa Comunale. Spetterà alla Giunta Comunale, di intesa con il Difensore Civico determinare le risorse finanziarie, il personale organico, le strutture tecniche e gli uffici necessari per l'espletamento delle attività.
2. L'indennità di carica da corrispondere al Difensore Civico viene determinata in misura pari al 50% di quella percepita dagli Assessori.

Articolo 60 – Funzioni

1. Spetta al Difensore Civico curare su richiesta dei cittadini, enti, associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale.
2. D'ufficio può intervenire qualora accerti abusi, disfunzioni, disorganizzazioni, carenze o ritardi nei procedimenti amministrativi Comunali.

Articolo 61 - Prerogative e mezzi

1. Il Difensore Civico nell'espletamento delle sue funzioni può accedere agli uffici ed archivi comunali, prendendo visione, chiedendo copie di atti e assumendo ogni notizia utile connessa alla questione trattata, rimanendo comunque vincolato al segreto d'ufficio.

Articolo 62 - Modalità e procedure di intervento

1. Saranno determinate da regolamento attuativo le modalità e le procedure di intervento e di azione del Difensore Civico.

Articolo 63 - Valore giuridico del parere del Difensore Civico

1. Il parere con cui si conclude l'azione del Difensore Civico in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'Amministrazione comunale, ma si richiederà un'esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato dal Difensore Civico, venga disatteso.

Articolo 64 - Rapporti con gli organi comunali e con i cittadini

1. Il Regolamento disciplinerà i rapporti con gli Organi del Comune e le dirette comunicazioni sulla attività svolta dal Difensore Civico ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione.

Articolo 65 - Istituzione ufficio con altri comuni

1. Nel caso in cui l'Ufficio del Difensore Civico venga istituito in forma associata con altro o altri Comuni, le modalità relative alla nomina, requisiti, durata in carica, dotazioni, funzioni, prerogative e procedure saranno stabilite dalla relativa convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale previa modifica delle norme statutarie di cui al presente capo.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 66 - Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.
3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
4. Il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi.
5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di "prezzo politico" nei servizi di competenza del Comune, devono garantire risorse finanziarie compensative.

Articolo 67 - Contabilità e Bilancio

1. Il Consiglio Comunale delibera entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il Bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio;
4. Il conto consuntivo è deliberato nel Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ad esso è allegata una relazione illustrativa generale della Giunta, che dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti.

Articolo 68 - Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da appositi regolamenti.

Articolo 69 - Revisione economico-finanziaria

1. Salvo diversa disciplina contenuta nel regolamento di contabilità:
 - il Consiglio Comunale elegge, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, un revisore scelto tra gli esperti di cui all'art.57, - 2° comma - della legge 8.6.1990 N° 142 e all'art.100, - comma 2 - del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
 - i requisiti dell'organo di revisione, la durata dell'incarico, le cause di cessazione e di revoca, le sue funzioni, i limiti di affidamento degli incarichi ed il relativo compenso, sono regolati dall'art.57 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e dal Capo VIII del D.Lgs. 77/1995 e dal Regolamento di Contabilità.
2. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità trovano disciplina nell'art.102 del D.Lgs. n.77/1995.

3. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Deve, inoltre, conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragione del suo ufficio.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 70 - Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto, i vigenti regolamenti comunali.

Articolo 71 - Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se le relative deliberazioni ottengono per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Le proposte respinte non potranno essere ripresentate se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal voto che le respingeva.
2. La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 72 - Abrogazione di norme contrastanti

1. Ogni e qualsiasi norma o disposizione derivanti da regolamenti o deliberazioni posti in essere dalla Giunta o dal Consiglio Comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultassero in parte contrastanti con esso, si intenderanno abrogati nelle stesse parti contrastanti.

Articolo 73 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.